



FEDERAZIONE GILDA UNAMS
Sede provinciale Piazza Bovio 22 - 80133 Napoli
Tel. 081/7944165 Fax 081/2512845

Settore Gilda degli Insegnanti

email: gildanapoli@gildanapoli.it sito: www.gildanapoli.it

Prot. 162

Al Direttore Generale
dell'USR Campania

Oggetto: Utilizzo docenti di sostegno per le supplenze

Pervengono alla scrivente O.S. sempre più frequentemente segnalazioni sia da parte di docenti, sia da parte di genitori di alunni diversamente abili, in merito all'utilizzo degli insegnanti di sostegno per supplire le assenze dei colleghi. Accade, infatti, diffusamente e ripetutamente, che Dirigenti Scolastici invitino i docenti di sostegno ad effettuare supplenze in sostituzione di docenti assenti **SIA IN PRESENZA CHE IN ASSENZA DELL'ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE**, suggerendo, nel primo caso, l'ipotesi di portare con sé in altra classe l'alunno portatore di handicap.

Nel richiamare il principio ribadito dalle Linee Guida per l'Integrazione Scolastica degli alunni con disabilità (MIUR 4274 del 04.08.09) secondo cui *"l'insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione, qualora tale utilizzo riduca anche in minima parte l'efficacia di tale progetto"*, appare di tutta evidenza che ogni situazione che comporti l'allontanamento del docente di sostegno dalla sua classe e /o addirittura dello stesso alunno comprometta gravemente il processo di integrazione del diversamente abile ed il suo diritto allo studio.

Inoltre, anche in assenza di quest'ultimo, il docente non può essere automaticamente considerato a disposizione per il principio della CONTITOLARITA' sancito dall'art 13, comma 6, della L.104/92 (*"Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti"*.) La sostituzione da parte del docente di sostegno potrà essere disposta solo nel caso in cui si tratti di docente assente della classe di cui il docente di sostegno è contitolare, e questo non arrechi danno alla situazione dell'alunno disabile e della classe. Ciò in virtù della pari dignità tra docenti curricolari e di sostegno e l'appartenenza allo stesso consiglio di classe. Inoltre, deve trattarsi di soluzioni estemporanee, adottate per breve durata e motivate anche da obiettivi didattici condivisi per evitare pesanti ricadute sulla qualità dell'integrazione scolastica dell'alunno con disabilità.

Va, infine, sottolineato che il contratto d'istituto non possa contenere deroghe in peius rispetto a norme imperative di legge (ai sensi degli artt. 1418-1419 C.C.)

Alla luce di quanto sopra, si chiede alla S.V. l'emanazione di una circolare che richiami in modo inequivocabile la normativa vigente in materia di utilizzo dei docenti di sostegno, al fine di evitare che siano violati i diritti dei soggetti più deboli, in nome di una politica di tagli alla scuola pubblica.

Napoli, 28/10/2010

F.to La Coordinatrice provinciale
Prof.ssa Antonietta Toraldo